



**Comune di Agliana**  
Provincia di Pistoia

Ordinanza N. 215/SD del 14-11-2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL DGLS 267/2000)- CHIUSURA DI TUTTE LE FONTANELLE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMPRESI I FONTANELLI GESTITI DA PUBLIACQUA DI VIA BELLINI, LOC. SAN PIERO, E DI VIA CASELLO, LOC. S. MICHELE.**

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** del Decreto del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020, (G.U. Serie Generale , n. 275 del 04 novembre 2020) avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"

**PRESO ATTO** altresì dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, (G.U. Serie Generale , n. 280 del 10 novembre 2020), avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale viene individuata la Regione Toscana nella zona Arancione nonché l'aggiornamento in corso che prevede l'inserimento della Regione Toscana tra quelle in zona "ROSSA" dal 15 novembre 2020;

**RITENUTO**, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti e potenziali fonti di contagio, di provvedere all'inibizione di tutte le fontanelle pubbliche presenti sul territorio compresi i fontanelli, di gestione Publiacqua in via Vinc. Bellini e Via Casello, dal 14.11.2020 fino al permanere delle misure restrittive e/o di contenimento;

**TENUTO CONTO** delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento della Polizia Locale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

**RITENUTO** necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottata per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19;

**VISTO** l'art 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che prevede: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...";

**ORDINA**

il divieto di utilizzo di tutte le fontanelle pubbliche presenti sul territorio, compresi e due fontanelli gestiti da Publiacqua di via Vin. Bellini e Via Casello, a decorrere dal 14/11/2020 e fino al permanere delle misure restrittive e/o di contenimento

**DISPONE**

1) che le fontanelle pubbliche ed i due fontanelli di cui al punto precedente vengano inibiti alla fruizione mediante opportuna segnaletica di divieto ed eventuale transennatura/fettuccia complementare;

## **DISPONE ALTRESI'**

il rispetto di tutte le disposizioni cautelative anti-contagio di cui alla normativa vigente tra cui in particolare

- divieto di creare assembramenti e capannelli di persone, prevista la sola copresenza nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- l'utilizzo delle mascherine.

L'invio della presente ordinanza:

- al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito comunale.
- al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa
- al Gestore Publiacqua spa
- alla Prefettura di Pistoia
- al locale Comando dei Carabinieri.

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ovvero ad altro successivo atto di modifica.

### **P R E C I S A**

che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione

### **A V V E R T E**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art.3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6;

Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

Agliana, 14-11-2020

Il Sindaco  
Luca Benesperi